



REGOLAMENTO

PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 05/07/2012

INDICE

TITOLO I – FINALITA’	pag.	3
Art. 1	pag.	3
Art. 2	pag.	3
Art. 3	pag.	3
Art. 4	pag.	3
TITOLO II - RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE	pag.	3
Art. 5	pag.	3
Art. 6	pag.	3
Art. 7	pag.	4
TITOLO III - RIPRESE STREAMING E ARCHIVIO COMUNALE	pag.	4
Art. 8	pag.	4
Art. 9	pag.	4
TITOLO IV - NORME FINALI	pag.	4
Art. 10	pag.	4
Art. 11	pag.	4

TITOLO I FINALITÀ

Art. 1

Il Comune di Rivalta di Torino attribuisce alla diffusione audio e video (on line, radiofonica e televisiva) delle sedute del consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

Art. 2

Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

Art. 3

I consiglieri, durante i lavori del consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.

Art. 4

Per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti interessati è fatto esplicito divieto di fare riprese televisive o radiofoniche di sedute nelle quali si discute sullo stato di salute o su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003.

TITOLO II RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE

Art.5

Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale è consentito effettuare riprese audiovisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso ad opera di emittenti eventualmente interessate.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale anche alle emittenti eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese audiovisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Art. 6

Le emittenti che volessero effettuare riprese dei lavori del Consiglio comunale devono presentare preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, almeno 3 giorni prima della seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa la presenza di emittenti in sala.

Art. 7

Gli amministratori e consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente all'esterno dell'aula consiliare.

TITOLO III RIPRESE STREAMING E ARCHIVIO COMUNALE

Art. 8

Il presente regolamento attribuisce alla diffusione in streaming delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

Art. 9

Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.

Le riprese video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del comune.

I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 10

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART.11

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.